



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA POLITICHE SOCIO-SANITARIE

Palazzo Tommaso Natale di Monterosato

Via Garibaldi n. 26

settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it

politichesociali@comune.palermo.it



OGGETTO: Ods n° 6 del 16/01/2024 Disposizioni sul ricevimento dei soggetti che hanno presentato richiesta di ADI e dei soggetti che richiedono la presa in carico dei Servizi Sociali, ai sensi della legge n°85/2023.

Ai Coordinatori UU.OO. Servizio Sociale di Comunità

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII circoscrizione

Al Coordinatore U.O. Protezione Infanzia e adolescenza

Al Coordinatore U.O. Affidamento familiare e adozioni nazionali ed internazionali

Al responsabile U.O. Tutela Minori

Alla Responsabile U.O. Spazio Neutro

Al Responsabile U.O. Contrasto alla grave marginalità adulta

Al responsabile U.O. Interventi per disabili

Al responsabile U.O. Casa dei diritti

Al responsabile U.O. A sostegno

e p.c. all'assessore all'Area Politiche Socio-Sanitarie

Loro Sedi

Premesse normative

Come è noto, le nuove misure di inclusione sociale e lavorativa sono regolamentate dal Decreto Legge 4 maggio 2023 n°48 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro", convertito in legge n° 85/2023, cui sono seguiti i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n°154 del 13 dicembre 2023 e n°160 del 29 dicembre 2023.

Quest'ultimo ha approvato le Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio, contenute nel decreto insieme ai moduli di attestazione della condizione di svantaggio e presa in carico.

La presente disposizione entra nel merito del rilascio dell'“attestazione condizione di svantaggio e presa in carico” e dell'organizzazione del ricevimento del pubblico, sia che si tratti di soggetti richiedenti questa certificazione, sia che siano persone che hanno presentato già per via telematica la richiesta ADI e devono essere ricevute dal Servizio Sociale entro 120 giorni dalla firma del Patto di attivazione Digitale (PAD).

Per l'approfondimento di altri aspetti delle misure dell'ADI e del SFL si rimanda alla lettura della normativa sopraindicata, delle successive circolari, delle FAQ presenti sul sito del MLPS ed alla partecipazione ai webinar sull'argomento che saranno organizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partire dal 30 gennaio p.v.

RILASCIO ATTESTAZIONE CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E PRESA IN CARICO

L'ADI, in presenza dei requisiti meglio specificati dalla normativa, è riconosciuto, a richiesta di un membro del nucleo familiare, in cui vi sia almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

a. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 – Allegato n. 3;

b. minorenni;

c. con almeno sessanta anni di età;

d. **in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione** (Decreto MLPS n°154, art. 3 comma 5-6)

L'attuale normativa prevede che **le persone in conclamata situazione di disagio, per le motivazioni contenute nel decreto 154 del 13 dicembre u.s., che non hanno all'interno del loro nucleo minori, anziani o disabili, per poter presentare richiesta di ADI devono essere in carico a servizi socio-sanitari, sociali o del Ministero della Giustizia, secondo le indicazioni sotto riportate**, contenute nelle Linee di indirizzo allegate al decreto MLPS n°160, come di seguito meglio specificato.

Nei percorsi di valutazione delle condizioni di svantaggio per le situazioni di persone:

- con disturbi mentali (a),
- con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, o che comunque necessitano di particolari azioni di cura e assistenza o percorsi integrati (b),
- con problematiche connesse a dipendenze patologiche (c),

la valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di cura e assistenza devono essere effettuate dai servizi sanitari e sociosanitari. Fatta salva la certificazione/attestazione in capo al servizio sanitario-sociosanitario, in caso di situazioni note ai servizi sociali o che necessitano interventi integrati è opportuno prevedere la collaborazione interistituzionale nella definizione dei progetti.

Per le persone ex detenute da meno di un anno o ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno (f) si applica quanto segue:

trovi in una delle condizioni di svantaggio previste dalla normativa, predisporre quindi, insieme alla persona, un programma di intervento, che preveda l'avvio delle prime attività. Solo al termine di questi passaggi, il Servizio Sociale del Comune, potrà rilasciare l'attestazione di condizione di disagio e presa in carico, il cui numero di protocollo verrà inserito dal soggetto interessato nell'autocertificazione che dovrà allegare alla sua richiesta di Assegno di Inclusione.

Il colloquio per verificare preliminarmente se la persona può dimostrare la presenza di una delle condizioni di svantaggio indicate all'art.3, comma 5, del Decreto MLPS n°154 del 13 dicembre u.s. potrà essere svolto oltre che dal personale AA.SS./EASA anche dagli Istruttori di Segretariato Sociale. Laddove la persona si trovi in una condizione di svantaggio non di competenza del Servizio Sociale dell'Ente Locale, è opportuno che l'operatore che svolge il colloquio, invii la persona al Servizio individuato come competente dalle Linee di indirizzo sopracitate.

Se, invece, la persona risulta essere in una delle condizioni di svantaggio di competenza del Servizio Sociale Comunale, la valutazione e la presa in carico dovrà essere effettuata da un assistente sociale o esperto dell'area socio-assistenziale che, acquisita la documentazione necessaria, dovrà utilizzare prevalentemente il modulo 1/A, che si allega alla presente disposizione, ove si attesti quale è la condizione di svantaggio della persona, quale è la data di inizio della presa in carico e, solo se conosciuta, la data di presunta fine della presa in carico.

L'attestazione deve essere predisposta in duplice copia, entrambe firmate, di cui una deve essere consegnata all'interessato, l'altra deve restare agli atti nel fascicolo della persona e dovrà essere caricata su piattaforma Ge.PI. non appena la pratica risulterà visibile dal case manager. Si potranno, quindi, utilizzare le schede presenti sulla piattaforma ICARO dedicate alla valutazione e progettazione.

L'attestazione di cui sopra potrà essere rilasciata, in base alla effettiva presa in carico, oltre che dalle sedi del Servizio Sociali di Comunità, anche da altre UU.OO., ciascuna per la propria utenza, quali Contrasto alla Grave Marginalità Adulta, Casa dei diritti, A sostegno, ecc., e dovrà riportare un numero di protocollo, la data del rilascio, la data della presa in carico e la condizione di disagio della persona, la firma del responsabile e la firma dell'operatore referente per la presa in carico. In caso di impossibilità alla firma di quest'ultimo, per motivi contingenti, sarà sufficiente per il rilascio la firma del responsabile dell'U.O.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS si riservano di effettuare controlli a campione sulla presenza e coincidenza dell'attestazione rilasciata e caricata su GePI.

Per quanto riguarda le richieste di presa in carico, si ritiene necessario sottolineare che il passaggio da RDC ad ADI non è automatico.

A comprova di ciò, è stata già trasmessa in data 04/01/2024 dalla U.O. Coordinamento una recentissima FAQ sull'argomento, che è reperibile anche sul link:
<https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/global-search/adi?language=it>

RICEVIMENTO DEI PERCETTORI ADI CHE HANNO GIA' SOTTOSCRITTO IL PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE

La persona richiedente l'ADI si impegna a presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali, entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

Per le persone ammesse alle misure alternative alla detenzione la valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza, devono essere effettuate dai servizi della giustizia (Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna), cui spetta la presa in carico per la durata della esecuzione esterna, che prende la forma dell'inserimento in un programma di trattamento alternativo alla detenzione e può prevedere il coinvolgimento dei servizi assistenziali dei Comuni o dei Servizi sanitari per le dipendenze e/o la salute mentale, per la valutazione d'inserimento dell'utente in un percorso assistenziale e d'inclusione sociale.

Per le persone ex detenute da meno di un anno, o detenute ammesse al lavoro all'esterno, la specifica condizione deve essere attestata dagli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mentre la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza, devono essere effettuate nel primo caso dagli assistenti sociali dei Comuni/ambiti territoriali ovvero dai servizi socio sanitari ove opportuno mentre con riferimento ai detenuti, la presa in carico è di competenza degli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In merito all'accesso alla misura per i soggetti ex detenuti o in carico all'UIEPE si ricorda che bisogna attenersi a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera d, del D. L. 48/2023, alla cui lettura si rimanda.

Ai Servizi Sociali comunali compete, se se ne è accertata la condizione di svantaggio, il rilascio dell'attestazione per:

- vittime di tratta (d);
- di violenza di genere (e);
- portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa (g);
- senza dimora (h);
- neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (i).

La valutazione, la presa in carico e l'inserimento nel programma di assistenza deve essere effettuata dagli assistenti sociali dei Comuni/ambiti salvo la presenza di servizi attivi o attivabili per le specifiche condizioni e bisogni individuati, secondo le specifiche attribuzioni del sistema regionale.

In tutti i casi, la condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza può essere certificata attraverso il modulo di attestazione (allegato 1/A) mentre il modulo 1/ B serve solo per attestare la condizione di svantaggio. Il decreto 160 fa riferimento anche alla possibilità di attestazione attraverso altra certificazione rilasciata dalla amministrazione competente.

Le su citate Linee di indirizzo prevedono che “la presa in carico deve essere precedente alla presentazione della domanda di Assegno di Inclusione, pertanto, la valutazione dei bisogni della persona e/o del suo nucleo familiare e l'accertamento della condizione di svantaggio sono anticipati rispetto a quanto previsto per i restanti nuclei che accedono alla misura e propedeutici al riconoscimento del beneficio economico.”.

E' necessario, quindi, che le UU.OO. diano priorità nel ricevimento alle persone che dichiarano, in modo documentato, di trovarsi in una delle condizioni di svantaggio previste dal decreto n°154, e che, non essendo prese in carico da altre Pubbliche Amministrazioni, chiedono di essere prese in carico dai Servizi Sociali del Comune. Se la presa in carico non sia già preesistente, l'attestazione potrà essere rilasciata solo previa valutazione da parte del Servizio Sociale. I responsabili delle UU.OO. interessate devono, quindi, prevedere lo svolgimento del colloquio con la persona che si

I nuclei familiari beneficiari dell'ADI, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o più progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva (di seguito, obblighi di attivazione lavorativa) individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. Nel caso di minori all'interno del nucleo va sempre prevista tra gli impegni del PAIS la loro regolare frequenza scolastica, che il percettore dovrà periodicamente documentare ai Servizi Sociali.

Per le prenotazioni online dei colloqui con il Servizio Sociale di Comunità verrà predisposta da SISPI una piattaforma, cui la persona interessata potrà accedere personalmente o tramite il supporto dei patronati e dei CAF, per prenotare il suo appuntamento entro i 120 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione Digitale.

Non essendo ancora ad oggi visibili le pratiche su piattaforma GePI, l'avvio della piattaforma per le prenotazioni digitali viene subordinato alla piena funzionalità del sistema

La prenotazione potrà essere effettuata anche dagli operatori dell'Area Politiche Socio-Sanitarie presenti all'interno delle UU.OO. interessate, che avranno riconosciuto dalla SISPI sul back-office del portale del Cittadino il profilo di Operatore ADI.

La prenotazione avverrà inserendo il codice fiscale, il recapito telefonico, la email del richiedente, il protocollo della domanda di ADI e la data di sottoscrizione del PAD (Patto di Attivazione Digitale). Nella piattaforma di prenotazione verrà visualizzato, di default, dall'utente l'invito a prenotare la data dell'appuntamento a distanza di almeno 30 giorni da quella di sottoscrizione del PAD, tempo presunto per la visualizzazione della pratica su piattaforma Ge.PI. e non oltre i 120 giorni, pena la sospensione del beneficio economico richiesto.

Ciò in quanto si presume che le istanze saranno visibili dopo circa 30 giorni (il MLPS ha comunicato che le istanze presentate a partire dal 18 dicembre u.s. fino alla prima settimana di gennaio c.a. saranno presumibilmente visibili su piattaforma GePI dal 25/26 gennaio c.a.). Infatti, per il ricevimento dell'interessato è necessario che la sua pratica sia visibile su questa piattaforma, in modo che il Coordinatore della U.O. possa procedere con l'assegnazione su piattaforma al Case Manager e questi possa visualizzare la pratica assegnatagli.

Il ricevimento dei beneficiari ADI presso le sedi del Servizio Sociale di Comunità viene fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17

Il sistema di prenotazione prevederà un appuntamento ogni mezz'ora, sulla base del numero di operatori che sono stati individuati per ciascuna sede del SSC e comunicati a Sispi dall'Area delle Politiche Socio-Sanitarie. In particolari periodi dell'anno in cui si prevede una ridotta presenza in servizio dei case-manager, si ridurrà anche il numero delle prenotazioni.

Il ricevimento verrà effettuato, a rotazione secondo turni predisposti dal Coordinatore del SSC esclusivamente dai case manager, AA.SS. ed EASA di ruolo o assegnati al SSC, grazie al potenziamento ore dell'Agenzia per l'Inclusione Sociale.

La SISPI renderà visualizzabile da parte di tutti i Coordinatori del SSC il prospetto complessivo delle prenotazioni già effettuate, suddiviso per date. Tale prospetto conterrà anche il recapito telefonico e la e-mail della persona prenotata, per eventuali comunicazioni da parte del SSC. Sarà così possibile

a ciascun responsabile, per la propria circoscrizione, verificare i soggetti prenotati e la loro presenza su piattaforma, con la conseguente possibilità di contattare la persona per rinviare l'appuntamento, se la sua pratica non risultasse ancora visibile.

Eventuali utenti che si presentino senza prenotazione, se già visibili in piattaforma GEPI ed in assenza di utenti prenotati, potranno sostenere il colloquio con il case manager.

Per coloro che hanno la residenza virtuale in via Aldo Melilli la competenza è così suddivisa:

- civ. 1 SSC 1 Circ.;
- civ. 3 SSC 2 Circ.;
- civ. 5 SSC 3 Circ.;
- civ. 7 SSC 4 Circ.;
- civ. 9 SSC 5 Circ.;
- civ. 11 SSC 6 Circ.;
- civ. 13 SSC 7 Circ.;
- civ. 15 SSC 8 Circ.

Si è già richiesto alla SISPI di prevedere la prenotazione per circoscrizione, in base al n° civico.

I richiedenti ADI senza fissa dimora residenti in via Ciro Lupo tra i civici 1-15, presi in carico dalla U.O. Grave Marginalità Adulta, dovranno fissare direttamente un appuntamento con tale U.O. per il colloquio previsto entro 120 giorni dall'attivazione del Patto di Attivazione Digitale, anche mediante il Terzo Settore, con il quale collaborano fattivamente.

Qualora un senza fissa dimora residente in via Ciro Lupo, già in carico all'U.O. Contrasto alla grave marginalità adulta, dovesse prenotarsi su piattaforma digitale, il Servizio Sociale Territoriale procederà all'invio della email alla U.O. Grave Marginalità Adulta, e per conoscenza anche al percettore ADI, per richiedere appuntamento per la presa in carico. I residenti in via Ciro Lupo, non presi in carico, svolgeranno il colloquio con la sede del SSC competente in base al n° civico di assegnazione della via Ciro Lupo.

Per i nuclei familiari con minori già in carico alla U.O. Tutela Minori e U.O. Protezione Infanzia ed Adolescenza – su mandato del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Ordinario – ma non su mandato della Procura per i Minorenni c/o il TM – se prenotati nel SSC di residenza, dovranno essere inviati all'U.O. che li ha in carico, mediante trasmissione di email, affinché si provveda alla convocazione del nucleo entro i 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD.

I richiedenti ADI in carico all'U.O. Casa dei Diritti o all'U.O. A sostegno potranno chiedere a queste UU.OO. l'appuntamento, presentandosi direttamente per via telefono o email.

Se entro i 120 giorni dalla firma del Patto di Attivazione Digitale il beneficiario non effettua il primo colloquio con il Servizio Sociale e questo non risulta caricato su piattaforma Ge.PI l'erogazione del beneficio economico è sospesa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.L. n. 48/2023 per essere riattivata a seguito dell'incontro.

Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta **alle convocazioni** da parte dei Servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell'art. 8 comma 6 lettera a del D.L. n. 48/2023.

IL CAPO AREA

Fernanda Ferreri

Documento agli atti firmato digitalmente ai sensi ex art 24
D. lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate